



Si comunica che il "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI – istituito con Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009) , è stato nuovamente prorogato al 30 giugno 2013 e risulta, quindi, attualmente, automaticamente sospeso. Con esso viene **sospesa altresì l'obbligatorietà del pagamento** del contributo annuale per il 2012.

Tale decisione è stata approvata dal Governo con **decreto legge 22 giugno 2012, n. 83** recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo), pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

L'**art. 52** sospende l'entrata in vigore del Sistri per tutte le imprese, di qualsiasi settore e tipologia, comprese quelle agricole, (a prescindere quindi dal numero dei dipendenti).

Si ricorda che le soglie per l'obbligatorietà di adesione al SISTRI erano state stabilite sulla base di due parametri: produzione rifiuti pericolosi e l'esistenza di più di 10 dipendenti.

Per le aziende agricole era stato introdotto un ulteriore parametro, in approvazione delle modalità semplificate (articolo 6 del decreto legge n. 138/2011), ovvero la non obbligatorietà all'iscrizione SISTRI (esenzione temporanea) in caso di produzione di meno di 100 kg di rifiuti pericolosi all'anno, per aziende aderenti ad un così detto "circuito organizzato di raccolta" sotteso alla compartecipazione delle Associazioni di categoria.

Le imprese, di conseguenza, torneranno ad essere soggette alla preesistente disciplina

normativa (registro di carico e scarico, formulario di trasporto, dichiarazione annuale MUD) e al relativo regime sanzionatorio, **sancito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

In merito alla gestione dei rifiuti agricoli si ricorda che con la legge di conversione n. 355 del 04/04/2012, del decreto legge 09/02/2012, n. 5, all'articolo 28, vengono previste **semplificazioni riguardanti la movimentazione aziendale dei rifiuti al deposito temporaneo per gli agricoltori (trasporto in conto proprio)**

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, qualora sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti stessi in deposito temporaneo, purché la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km, non sarà considerata come trasporto dei rifiuti, quindi non sarà soggetta alla compilazione di **formulario** né all'obbligatorietà di **iscrizione semplificata all'Albo Gestori Ambientali**

Inoltre, non sarà altresì considerata trasporto, la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo **da propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio**, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

{backbutton}